

## Scheda n. 332

# Organici di diritto per l'anno scolastico 2011-2012 ed alunni con disabilità (CM 21/11)

### *Personale scolastico* - Numero alunni per classe - Insegnanti di sostegno

Con lo schema di [decreto interministeriale](#) trasmesso con la [C.M. n° 21 del 14 Marzo 2011](#) il MIUR, in collaborazione col Ministro dell'Economia, detta le norme per la formazione delle classi e per gli organici di diritto per l'anno scolastico 2011 -12.

Gli articoli che riguardano l'**inclusione degli alunni con disabilità** sono specificamente l'**art. 3** sulla formazione delle sezioni e classi della scuola dell'infanzia e primaria, l'**art. 8** sulla scuola secondaria di I e II grado, l'**art. 12** sull'organico di sostegno e l'**art. 15** sugli organici di fatto.

#### **Art. 3**

Ribadisce il principio che la **formazione delle classi** debba avvenire "secondo i criteri ed i parametri di cui al [DPR n° 81/09](#) "Regolamento sulla formazione delle classi". In tale [DPR](#) all'art. 5 comma 2 è stabilito che **le classi con alunni con disabilità debbono "di norma" essere costituite con 20 alunni**. Il termine "di norma" indica che possono esservi eccezioni e l'eccezione è espressamente prevista nell'art. 4 dello stesso [DPR](#), dove è detto che i parametri dei successivi articoli possono essere superati sino ad un massimo del 10%. Ciò significa che, **in caso di eccesso di iscrizioni, le prime classi con alunni con disabilità possono arrivare al massimo a 22 alunni**.

#### **Art. 8**

Al comma 1 esplicita che **le risorse da assegnare ad ogni scuola** debbono tener conto delle **esigenze degli alunni con disabilità**.

#### **Art. 12**

Ribadisce che **gli organici di diritto di sostegno debbono essere incrementati secondo la normativa precedente**, a differenza degli altri che invece subiscono forti decurtazioni.

Inoltre deve esservi una distribuzione equilibrata, fra i diversi gradi di scuola e le diverse classi, delle dotazioni assegnate, tenendo anche conto delle altre risorse umane che debbono essere assegnate dagli Enti Locali, cioè gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Si riprende la [Sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10](#) sul **ripristino delle deroghe per il sostegno nei**

**casi di gravità**, per ripristinare l'obbligo dei Dirigenti Scolastici di stipulare contratti a tempo determinato con supplenti specializzati per garantire le ore in deroga.

A tal proposito il **comma 4** dello stesso articolo 12 prevede la possibilità di dare incarichi anche a docenti di ruolo.

A mio avviso, tale possibilità deve intervenire **solo dopo che siano esaurite le graduatorie di supplenti specializzati**, poiché l'art. 14 comma 6 della [L. n° 104/92](#) stabilisce che nessuna utilizzazione di docenti di ruolo può essere data a docenti non specializzati se prima non sono esaurite le graduatorie dei supplenti specializzati.

Il successivo **comma 5** ribadisce che per la **certificazione degli alunni con disabilità** che hanno diritto al sostegno **si applica il DPCM n° 185/06**. E questa è una norma che fuga dubbi ed errori in cui sono incorsi alcuni Uffici Scolastici Provinciali del Piemonte, della Toscana e della Puglia che volevano, invece, applicare il recente art. 20 della [L. n° 102/09](#) che modifica le commissioni di accertamento, introducendo un medico dell'INPS e rendendo più complessa e lunga la procedura, con gravi ritardi per il rilascio delle certificazioni in tempo utile per le iscrizioni.

Il **comma 6** prevede l'opportunità di **accordi fra amministrazione scolastica ed altri enti pubblici** per garantire un'equa distribuzione sul territorio regionale delle diverse risorse umane e materiali a supporto dell'inclusione, anche tramite la costituzione di reti di scuole.

Il **comma 7** è di fondamentale importanza, poiché stabilisce che le sezioni e **le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità** debbono essere costituite secondo i criteri ed i parametri del [DPR n° 81/09](#) e cioè, **di norma con 20 alunni** e solo nel caso che siano presenti in una **classe più di due alunni con disabilità**, in tali classi **diviene insuperabile obbligatoriamente la presenza di 20 alunni**.

## OSSERVAZIONI

Dal comma 7 di questo [schema di decreto](#), a mio avviso, si evince che, per un criterio di gradazione di qualità o minore disagio per la didattica:

1. se in una classe è presente **un solo alunno con disabilità**, la classe **non può avere più di 22 alunni**, in forza della eccezione prevista dall'art. 4 dello stesso [DPR n° 81/09](#), di cui si è detto sopra;
2. se sono presenti **due alunni con disabilità non si dovrebbe superare il numero di 21 alunni**;
3. **con 3 alunni con disabilità si deve mantenere il numero insuperabile di 20 alunni**.

Quanto alla eventualità che si **superi il numero di 3 alunni con disabilità per classe**, personalmente riterrei ciò **inopportuno** e comunque **in contrasto con i criteri di qualità sanciti nelle [Linee-guida ministeriali del 4 Agosto 2009](#)**.

Inoltre la **presenza di due o tre alunni con disabilità** nella stessa classe deve essere **eccezionale** e comunque **non deve riguardare alunni con disabilità gravi**.

Ciò per **criteri di ragionevolezza** e di **qualità della didattica**, non solo nei confronti degli alunni con disabilità, ma pure dei loro compagni.

Un'indicazione in tal senso viene dalla chiusa del paragrafo sui posti di sostegno contenuto nella [Circolare](#) che trasmette lo [schema di decreto](#), nella quale *“si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di **limitare, per quanto possibile, in presenza di GRAVE DISABILITA'** ( non si usa il plurale “gravi disabilità”, ndr), **la formazione delle stesse con più di 20 alunni”***.

Purtroppo di questo avviso non è stato l'**Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia** che ha diramato una **circolare del 21 Marzo** con la quale invece si invitavano i Dirigenti Scolastici a **non tener in alcun conto la norma** dell'art. 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#) **relativo alla formazione di classi con non più di 20 alunni** in presenza di alunni con disabilità.

Questa circolare dell'USR della Lombardia sembra non solo **inopportuna**, ma [DPR n° 81/09](#) con quanto stabilito dallo [schema di decreto](#) e dalla [Circolare Ministeriale](#) di trasmissione e quindi **palesamente illegittima**.

Non ha alcuna rilevanza la spiegazione fornita dall'USR che questa è la fase dell'organico di diritto per poi ricostituire classi da 20 in organico di fatto.

Infatti l'**art. 15** dello [schema di decreto](#) in esame, concernente proprio l'organico di fatto stabilisce che **non potranno aversi modifiche per casi già esaminati in organico di diritto** e comunque non risolti entro il 31 Agosto. Ciò significa che se in organico di diritto si formano classi da 27 o più alunni, come prevede la circolare dell'USR della Lombardia, **in organico di fatto tali classi non potranno essere ridotte** e, qualora le famiglie e le associazioni sollecitassero la riduzione, se questa non intervenisse con l'autorizzazione dell'USR entro il 31 Agosto, essa non sarebbe più possibile.

Non vi è poi chi non veda come l'orientamento dell'USR Lombardia favorisca la deriva di **delega della presa in carico dell'inclusione scolastica da parte dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno**; infatti con classi numerose e superaffollate da alunni con disabilità, i docenti curricolari hanno buon gioco a dire che essi hanno troppi alunni cui badare e non possono seguire gli alunni con disabilità.

Ciò determina il **circolo vizioso della via giudiziale all'inclusione scolastica**; infatti i genitori degli alunni con disabilità, abbandonati dai docenti curricolari quando mancano i docenti per il sostegno, continueranno a proporre cause, sempre vinte sino ad oggi, per ottenere il numero massimo delle ore di



sostegno, in modo che i figli possano svolgere didattica, anche se non in modo integrato. Così più sono affollate le classi, per motivi di risparmio, più verranno richieste un maggior numero di ore di sostegno con aggravio della spesa pubblica, che si voleva risparmiare.

Non è quindi l'aumento del numero di ore di sostegno, provocato dalla [Sentenza n° 80/10](#) della Corte Costituzionale citata a determinare la necessità di aumento del numero di alunni per classe; ma proprio il contrario, poiché quanti ci battiamo per l'inclusione scolastica di qualità abbiamo sempre sostenuto che **l'inclusione va fatta dai docenti curricolari** anche con poche ore di sostegno; ma se i docenti curricolari hanno classi numerose, debbono trascurare gli alunni con disabilità, con tutto ciò che ne consegue.

Per questo, se non vi saranno ripensamenti da parte dell'USR Lombardia, le famiglie si vedranno costrette ad agire giudizialmente.

13-04-2011

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)

Aderente

Coordown - Coordinamento Nazionale Associazioni Sindrome di Down - EDSA - European Down Syndrome Association  
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - FID - Forum Italiano sulla Disabilità

LE SEDI AIPD ALCAMO · AREZZO · AVELLINO · BARI · BELLUNO · BERGAMO · BRINDISI · CALTANISSETTA · CAMPOBASSO · CASERTA · CASTELLI ROMANI · CATANIA · CATANZARO · COSENZA · FOGGIA · GROSSETO · L'AQUILA · LECCE · LIVORNO · MACERATA · MANTOVA · MARCA TREVIGIANA · MATERA · MILAZZO MESSINA · NUORO ORISTANO · PAVIA · PERUGIA · PISA · POTENZA · RAVENNA · REGGIO CALABRIA · ROMA · SALUZZO SAVIGLIANO FOSSANO · SUD PONTINO · TARANTO · TERAMO · TERMINI IMERESE · TRENTO · VENEZIA · VERSILIA · VIBO VALENTIA · VITERBO